



Comune di Santo Stefano Quisquina

(Provincia di Agrigento)

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE

DELL'ALBO COMUNALE

DELLE ASSOCIAZIONI

INDICE

CAPO I - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Istituzione dell'Albo

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 4 – Associazioni con sede fuori dal territorio comunale

Art. 5 - Modalità di iscrizione

Art. 6 - Revisione dell'Albo

Art. 7 - Comunicazione di variazioni e verifiche

Art. 8 - Cancellazione dall'Albo

Art. 9 – Pubblicità

CAPO II - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 10 - Diritti delle associazioni

Art. 11 – Programmazione annuale

Art. 12 - Convenzioni

Art. 13 - Concessione di strutture comunali

Art. 14 - Obblighi delle associazioni

Art. 15 – Norme transitorie

Art. 16 - Pubblicazione ed entrata in vigore

CAPO I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

ART. 1 – FINALITÀ

Il Comune di Santo Stefano Quisquina riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla normativa nazionale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO

Ai sensi del 3° comma dell'art. 9 dello Statuto Comunale, è istituito l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità indicate all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro.

L'Albo è suddiviso nei seguenti settori:

1. Cultura
2. Turismo
3. Sociale
4. Sport e attività del tempo libero.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale, che hanno sede nel territorio comunale.

Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.

Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza dei fini di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati non discriminatori nonché i loro diritti ed obblighi.

ART. 4 – ASSOCIAZIONI CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

Le associazioni che hanno sede al di fuori del territorio comunale possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni a condizione che attestino di:

1. svolgere operosamente attività senza scopo di lucro a favore della Comunità di Santo Stefano Quisquina;
2. eleggere un recapito o una sede operativa sul territorio comunale;

3. non usufruire di contributi ordinari assegnati da altri enti territoriali;
4. prendere atto che l'Amministrazione Comunale, nel garantire alle associazioni i diritti di cui all'art. 10, applicherà in ogni caso un criterio di priorità a favore delle associazioni che hanno sede sul territorio comunale.

ART. 5 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, è presentata al Comune di Santo Stefano Quisquina unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dai quali risultino la sede dell'associazione, le finalità perseguite, l'elettività delle cariche nonché la possibilità concessa a chiunque di associarsi;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, con eventuali recapiti, in particolare le generalità del legale rappresentante e di un suo eventuale delegato per i rapporti con l'Amministrazione;
- c) relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo biennio;
- d) indicazione del settore o dei settori dell'Albo cui si chiede di essere iscritti;
- e) per le associazioni con sede fuori dal territorio comunale, autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 4;
- f) impegno a comunicare all'Amministrazione l'intervenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto all'assetto sociale ed altre circostanze dichiarate e/o documentate.

L'iscrizione è approvata con determinazione del responsabile dell'area socio-assistenziale, previa verifica dei necessari presupposti.

Il Responsabile, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego all'iscrizione all'Albo.

Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune sono iscritte all'albo, previa acquisizione della relativa documentazione richiesta dall'ufficio.

ART. 6 - REVISIONE DELL'ALBO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione biennale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati ovvero presentano i documenti comprovanti le modificazioni intervenute nel corso dell'anno.

ART. 7 - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI E VERIFICHE

Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'albo deve essere comunicata al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni momento il Responsabile del Settore, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione del responsabile dell'area socio-assistenziale:

- nel caso di scioglimento dell'associazione;
- in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentate;
- qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari;
- nel caso violi uno degli obblighi di cui all'art. 12 o tenga un comportamento contrario a correttezza e moralità.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

ART. 9 – PUBBLICITÀ

Il Comune di Santo Stefano Quisquina cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo nonché la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.

Sul sito istituzionale del Comune, si riserva un'apposita sezione dedicata alle Associazioni, in cui l'Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all'ente, nonché tutte le informazioni necessarie sulle attività e i progetti in corso.

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 10 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente regolamento, i diritti specificamente previsti dall'art. 49 e seguenti dello statuto, ed in particolare:

- diritto di accesso e partecipazione ai procedimenti amministrativi e alle attività di interesse sociale e culturale, attraverso consultazioni preventive e periodiche informazioni, nonché con sollecite e motivate risposte alle loro proposte ed istanze;
- concessione in uso di beni di proprietà del Comune, eventualmente previa stipula di specifiche convenzioni, purché sia garantita la fruibilità e l'accesso a tutti;
- erogazione di contributi ordinari per il sostegno all'attività dell'associazione e alla realizzazione degli obiettivi da questa perseguiti;
- sostegno ad attività e progetti, concessione del patrocinio del Comune per specifiche occasioni.

Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, rileva l'iscrizione all'Albo quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.

ART. 11 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE

Tutte le associazioni iscritte all'Albo presentano, entro il 30 settembre di ciascun anno, il programma delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo.

Il Sindaco e il Responsabile dell'area socio-assistenziale promuovono un incontro, entro il mese di ottobre, con le associazioni che hanno presentato il programma al fine di concertare con le stesse le attività e le iniziative compatibili con gli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere e con le disponibilità di bilancio.

Qualora il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione venisse prorogato oltre il termine del 31 dicembre, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare le scadenze di cui sopra ad fine di consentire alle organizzazioni presenti sul territorio di partecipare attivamente alla programmazione annuale di Comune.

ART. 12 – CONVENZIONI

Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può convenzionarsi con soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento. L'attività convenzionata deve consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi comunali e deve essere improntata alla reciproca autonomia organizzativa.

Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nella stipula delle convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

L'amministrazione comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, con cui vengano regolati i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale di cui al successivo art.13.

ART. 13 - CONCESSIONE DI STRUTTURE COMUNALI

Il Comune potrà concedere in uso alle associazioni che ne facciano richiesta i locali e/o impianti non destinati alle finalità istituzionali dell'Ente, idonei al raggiungimento dei fini statutari dell'associazione.

I rapporti tra le parti e le obbligazioni assunte dalle stesse saranno oggetto di apposita convenzione.

Il rapporto concessorio può durare fino a sei anni. Esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

La concessione in uso di beni pubblici sarà, comunque, sempre preceduta da apposito avviso pubblico.

ART. 14 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 15 - NORME TRANSITORIE

In sede di prima attuazione del presente Regolamento i programmi di cui all'art. 11 potranno essere presentati entro il termine indicato dal Comune in apposito avviso pubblico.

ART. 16 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, oltre ad essere pubblicato sul sito internet del Comune, sarà tenuto a disposizione degli utenti che potranno consultarlo a semplice richiesta e senza alcuna formalità.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le pubblicazioni previste dalla normativa vigente.